CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARINI

Norme in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si configura come una normativa quadro, che, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il quadro legislativo vigente in materia di rifiuti, vuole operare essenzialmente il riordino delle diverse normative specifiche sui rifiuti (dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ai decreti-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e alla legge 10 febbraio 1989, n. 45), coordinandole con le altre di settore (a difesa delle acque, contro l'inquinamento atmosferico, eccetera) o generali (per la valutazione d'impatto ambientale, a difesa del suolo, eccetera) a tutela dell'ambiente e della salute.

Inoltre, con essa, si dà attuazione alle recenti direttive comunitarie nn. 91/156 e 91/689: la prima modifica, in modo sostanziale, la direttiva n. 75/442, che costituisce la normativa quadro comunitaria sui rifiuti, recepita nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; la seconda sostituisce la direttiva 78/319 (relativa ai rifiuti tossici e nocivi, recepita anch'essa dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982), ricorrendo all'espressione « rifiuti pericolosi » in luogo di

« tossici e nocivi » e innovando radicalmente i criteri di classificazione. Le citate direttive, giova ricordarlo, devono essere recepite, rispettivamente, entro il 1° aprile e il 12 dicembre 1992.

In dettaglio, il testo proposto consta di sette capi, 49 articoli e 6 allegati.

1. Il capo I, « Parte generale », dedicato alle finalità del provvedimento e alle disposizioni comuni, contiene:

le definizioni (articolo 1), riprese in buona parte dalla direttiva 91/156/CEE, con adattamenti, tra cui si segnalano quelle relative a: rifiuto (qualsiasi sostanza, preparato od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, rientrante nelle categorie riportate nell'allegato 1 – ripreso dalla direttiva 91/156/CEE –, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi); gestione dei rifiuti (comprendente le attività di produzione, conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di dette attività); smaltimento (tutte le operazioni, elencate nell'allegato 2 – ripreso anch'esso dalla citata direttiva – volte alla eliminazione dei rifiuti); recupero (l'insieme delle operazioni, elencate nell'allegato 3 – tratto da un analogo allegato alla citata direttiva – effettuate sui rifiuti al fine di ottenere materie prime o energia); bonifica dei siti inquinati (attività di risanamento di aree contaminate in modo tale da costituire rischi per la salute e l'ambiente); insediamento civile (un edificio o più edifici collegati tra loro in un'area determinata adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa, a prestazione di servizi); insediamento produttivo (uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata in cui si svolgano attività di produzione di beni);

la classificazione dei rifiuti (articolo 2), che riprende quella ormai consolidata, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con le seguenti modifiche sostanziali: una più analitica suddivisione dei rifiuti urbani al fine di comprendervi i rifiuti domestici e quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato; abbandono delle categorie relative ai rifiuti industriali, artigianali, commerciali e di servizio per riferirsi ad una più ampia definizione dei rifiuti speciali derivanti da insediamenti produttivi e civili; ridefinizione dei rifiuti agricoli (per tener conto delle modifiche apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20); inclusione nel campo di applicazione dei fanghi e liquami (attualmente esclusi *ex* articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982); nuova classificazione dei rifiuti pericolosi (in linea con la citata direttiva 91/689/CEE, da cui si riprendono gli allegati 4, 5 e 6 alla presente proposta di legge);

i princìpi generali (articolo 3), che ricalcano quelli dettati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 982, ponendo maggiormente l'accento sulla « prevenzione », lo sviluppo di tecnologie « pulite » e il recupero dai rifiuti di materie prime e/o di energia, in accordo ai princìpi dettati in sede comunitaria;

le competenze dello Stato (articolo 4), che comprendono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 982 (articolo 4) e le nuove previste dai citati decreti-legge n. 361 del 1987 e 397 del 1988 (istituzione e tenuta dell'albo nazionale; istituzione del catasto nazionale; eccetera) nonché la determinazione degli *standard* di bonifica delle aree contaminate, non disciplinate dalla normativa vigente e, in attuazione di un adempimento previsto dalla direttiva 91/156/CEE, all'articolo 5, la promozione e la creazione di una rete europea « integrata » di impianti di smaltimento finalizzata a consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere la « autosufficienza » nello smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di tendere allo stesso obiettivo;

Le competenze delle regioni (articolo 5), che comprendono quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e le nuove disposte dai decreti-legge n. 361 del 1987 e n. 397 del 1988 (elaborazione dei piani di bonifica; regolamentazione della raccolta differenziata; istituzione del catasto regionale; eccetera);

le competenze delle province (articolo 6), che riprendono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (articolo 7) e prevedono il loro coinvolgimento nella predisposizione ed adozione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti utili per la predisposizione del catasto regionale;

le competenze dei comuni (articolo 7), che ricalcano quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 agli articoli 3 e 8, prevedendo, inoltre, la loro responsabilità nella realizzazione degli interventi di bonifica;

l'albo nazionale (articolo 8), peraltro già previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 361 del 1987 e regolamentato con il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324;

il catasto nazionale dei rifiuti (articolo 9), la cui istituzione è già sancita dall'articolo 3 del decreto-legge n. 397 del 1988, e disciplinata dal decreto ministeriale 26 aprile 1989;

il trasporto ferroviario (articolo 10) dei rifiuti speciali e pericolosi, già previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 361 del 1987 e regolamentato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, da privilegiare rispetto alle altre forme di trasporto;

le ordinanze contingibili e urgenti (articolo 11), per cui, oltre quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, si fissa un limite temporale di efficacia (sei mesi) e si estende anche al Ministro dell'ambiente la facoltà di emettere quelle a carattere interregionale;

il divieto di abbandono (articolo 12), analogo al vigente articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

2. Il capo II, « Gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento », tratta di:

l'approvazione dei progetti (articolo 13), che riprende la procedura fissata dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 361 del 1987, prevedendo inoltre: la designazione di un responsabile per ciascuna istruttoria; il raccordo con le normative sull'impatto ambientale e sull'inquinamento atmosferico;

lo smaltimento in conto proprio (articolo 14), che prevede un *iter* semplificato per le imprese che intendano procedere allo smaltimento dei propri rifiuti in impianti realizzati all'interno degli insediamenti produttivi, con il ricorso all'istituto del silenzio-assenso;

gli impianti mobili di smaltimento (articolo 15), per i quali si dispone – sia per superare l'ostacolo delle autorizzazioni regionali, valide soltanto nell'ambito dei propri territori, sia per il ruolo che essi potrebbero svolgere nel contesto italiano, molto carente di impianti « fissi » di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi – che i progetti siano approvati dal Ministro dell'ambiente e che la loro attivazione possa aver luogo previa comunicazione alla regione territorialmente competente, alla quale viene assegnato un termine per formulare eventuali obiezioni, trascorso il quale gli interessati possono dare inizio all'attività;

il regime delle autorizzazioni (articolo 16), ripreso in larga parte dagli articoli 6, lettera *d)*, 10, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi (articolo 17), in cui si riprendono le disposizioni dettate dagli articoli 3, terzo

comma, 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dagli articoli 3, comma 3, e 4 della legge n. 475 del 1988;

il trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi (articolo 18), per cui si dettano prescrizioni che si discostano da quelle previste dall'analogo articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per la previsione di un formulario d'identificazione basato su quello adottato in sede CEE con la direttiva n. 84/631 e della sua redazione in quattro esemplari (in luogo dei tre attuali), per consentire che uno venga trasmesso, controfirmato e datato dal destinatario, all'autorità di controllo, con copia al produttore originario dei rifiuti;

i rifiuti ospedalieri (articolo 19), per i quali si riformula completamente il vigente articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, superando le prescrizioni dettate in materia dalla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e le disposizioni di cui alla legge n. 45 del 1989 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con l'obiettivo di mettere ordine e di fare chiarezza in un settore che è stato oggetto di ripetuti e scoordinati interventi legislativi e regolamentari (cfr. a tal fine l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 26 ottobre 1989 e la successiva sentenza del 22 febbraio 1990);

i registri di carico e scarico (articolo 20), previsti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per i rifiuti tossici e nocivi ed estesi ai rifiuti speciali di origine industriale ed artigianale dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 397 del 1988.

3. Il capo III, « Gestione dei rifiuti destinati al recupero », detta norme specifiche per i rifiuti suscettibili di essere riutilizzati per ottenere materie prime o energia, prevedendo a tal fine:

la individuazione (articolo 21), delle attività di recupero di cui all'allegato 3 e la loro classificazione in cinque gruppi a secondo della loro destinazione: *a)* recupero di materie; *b)* produzione di energia; *c)* stoccaggio provvisorio; *d)* utilizzo diretto; *e)* recupero dei veicoli a motore, che costituisce un gruppo a se stante disciplinato da norme *ad hoc;* si demanda al Ministro dell'ambiente la individuazione dei rifiuti *sub* lettere *a)* e *d)*, tenendo conto di quelli considerati nella decisione OCSE del 30 marzo 1992 relativa ai movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati ad operazioni di valorizzazione; si autorizza il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a definire i rifiuti che possono essere combusti per la produzione di energia; in attesa della emanazione dei predetti decreti, vige l'elenco di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990;

la notifica (articolo 22) delle attività *sub* lettere *a)* e *c)* alla regione, che provvede a tenere appositi elenchi;

la comunicazione (articolo 23) delle attività *sub* lettera *d)*;

la autorizzazione (articolo 24) per le attività di recupero di rifiuti non considerati dai decreti di cui sopra;

il trasporto (articolo 25), che deve essere accompagnato da un apposito formulario di identificazione, da redigere in quattro esemplari, con alcune deroghe ed esclusioni;

i registri di carico e scarico (articolo 26), la cui tenuta è obbligatoria per i detentori e i « recuperatori » di alcune tipologie di rifiuti e per i « trasportatori » di rifiuti pericolosi;

le informazioni (articolo 27), consistenti nella comunicazione, da parte dei

soggetti obbligati alla tenuta dei registri di cui sopra, alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, dei dati quali-quantitativi dei rifiuti prodotti, stoccati, trasportati e recuperati;

i veicoli a motore (articolo 28), per i quali si detta una disciplina più stringente ed articolata rispetto a quella vigente (dettata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 982); in particolare, ribadendo l'obbligo di conferimento ad appositi centri di raccolta, si prevede che questi siano istituiti dalle case automobilistiche, eventualmente in consorzio tra loro, e che rilascino un attestato di presa in carico, da presentare al pubblico registro automobilistico per la radiazione;

oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura (articolo 29), per i quali si prevede la delega al Governo a « rivedere » i recenti decreti legislativi che li disciplinano (27 gennaio 1992, n. 95, e n. 99) al fine di uniformarne le disposizioni a quelle dettate dalla presente proposta di legge;

imballaggi (articolo 30), per i quali, in linea con le indicazioni comunitarie, si stabilisce il principio generale della prevenzione della produzione dei relativi rifiuti, da conseguire prioritariamente mediante la restituzione (« ritorno ») al rivenditore o produttore, e si delega il Governo a dare attuazione a detto principio.

4. Il capo IV, « Bonifica dei siti contaminati », che tratta di una materia – come già accennato, non considerata, se non in maniera marginale ed insoddisfacente, dalla legislazione vigente – che necessita di una regolamentazione urgente e puntuale, riguarda:

competenze, obblighi, oneri (articolo 31): è previsto che la titolarità degli interventi sia dei comuni; i relativi progetti siano approvati dalla regione con le procedure di cui al successivo articolo 32; lo Stato fissi gli *standard* di bonifica; le risorse necessarie siano reperite attraverso la istituzione di appositi fondi (a livello nazionale e regionale, ipotizzando, per il primo, sul modello americano del *Superfund*, il ricorso ad una qualche forma di tassazione di sostanze e preparati pericolosi, da individuare, e, per i secondi, la concessione a titolo oneroso delle autorizzazioni regionali);

interventi di bonifica (articolo 32), per i quali si fissano le procedure per l'approvazione dei relativi progetti da parte della regione.

5. Il capo V, « Regime fiscale ed agevolazioni finanziarie », comprende:

le disposizioni fiscali e finanziarie (articolo 33), relative alla istituzione della tassa per la gestione dei rifiuti domestici e urbani, per cui, rispetto alle norme vigenti dettate dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si innova prevedendo in particolare che la tassa per i rifiuti domestici venga commisurata al numero delle persone costituenti il nucleo familiare oltre che alla superficie dell'abitazione;

le agevolazioni agli investimenti (articolo 34), che sono le stesse previste dal vigente articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, molte delle quali, peraltro, non sono più operative;

le agevolazioni fiscali (articolo 35), relative ad esenzione o riduzione dell'IVA, riprese dall'articolo 9-*undecies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

6. Il capo VI tratta del « Sistema sanzionatorio » (articoli 36-42), in cui si sono coordinate le disposizioni incriminatrici

previste dagli articoli 24-30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 con quelle degli articoli 9-*bis*, commi 5 e 8, e 9-*octies* del citato decreto-legge n. 397 del 1988; esse dovranno essere « adeguate » in relazione alle modifiche ed integrazioni apportate ai contenuti degli articoli precedenti.

7. L'ultimo capo, il VII, è dedicato alle « Disposizioni transitorie e finali » (articoli 43-49).

CAPO I – PARTE GENERALE.

Articolo 1 – Definizioni.

Articolo 2 – Classificazione.

Articolo 3 – Princìpi generali.

Articolo 4 – Competenze dello Stato.

Articolo 5 – Competenze delle regioni.

Articolo 6 – Competenze delle province.

Articolo 7 – Competenze dei comuni.

Articolo 8 – Albo nazionale.

Articolo 9 – Catasto nazionale.

Articolo 10 – Trasporto ferroviario.

Articolo 11 – Ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 12 – Divieto di abbandono.

CAPO II — GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO.

Articolo 13 – Approvazione dei progetti.

Articolo 14 – Smaltimento in conto proprio.

Articolo 15 – Impianti mobili.

Articolo 16 – Autorizzazioni.

Articolo 17 – Rifiuti speciali e pericolosi.

Articolo 18 – Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi.

Articolo 19 – Rifiuti ospedalieri.

Articolo 20 – Registri di carico e scarico.

CAPO III — GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO.

Articolo 21 – Individuazione.

Articolo 22 – Notifica.

Articolo 23 – Comunicazione.

Articolo 24 – Autorizzazione.

Articolo 25 – Raccolta e trasporto.

Articolo 26 – Registri di carico e scarico.

Articolo 27 – Informazioni.

Articolo 28 – Veicoli a motore.

Articolo 29 – Oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura.

Articolo 30 – Imballaggi.

CAPO IV — BONIFICA DEI SITI INQUINATI.

Articolo 31 – Competenze, obblighi, oneri.

Articolo 32 – Interventi di bonifica.

CAPO V — REGIME FISCALE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE.

Articolo 33 – Disposizioni fiscali e finanziarie.

Articolo 34 – Agevolazioni agli investimenti.

Articolo 35 – Agevolazioni fiscali.

CAPO VI — SISTEMA SANZIONATORIO.

Articolo 36 – Abbandono dei rifiuti.

Articolo 37 – Mancanza di autorizzazione e di iscrizione all'albo.

Articolo 38 – Inosservanza di prescrizioni autorizzatorie.

Articolo 39 – Omessa trasmissione di comunicazioni e omessa tenuta dei registri di carico e scarico.

Articolo 40 – Disciplina delle sanzioni amministrative.

Articolo 41 – Inottemperanza ad ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 42 – Sospensione condizionale della pena.

CAPO VII — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 43 – Norme transitorie.

Articolo 44 – Disposizioni regionali previgenti. Divieto di deterioramento delle condizioni preesistenti.

Articolo 45 – Accelerazione delle procedure.

Articolo 46 – Termini per l'esercizio delle competenze e l'adeguamento degli impianti esistenti.

Articolo 47 – Abrogazione.

Articolo 48 – Attuazione diritto comunitario.

Articolo 49 – Entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza, preparato od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, che rientri nelle categorie riportate nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona, fisica o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuti (*« produttore iniziale »*) *o che ha effettuato* operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona, fisica o giuridica, che li detiene in attesa di avviarli allo smaltimento o al recupero;

d) gestione dei rifiuti: la produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di dette operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) smaltimento: tutte le operazioni per la eliminazione dei rifiuti, previste nell'allegato 2;

f) recupero: l'insieme delle operazioni, previste nell'allegato 3, effettuate sui rifiuti per ricavarne materie prime o energia;

g) raccolta: le operazioni di raccolta, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il trasporto;

h) raccolta differenziata: il conferimento e la raccolta separati delle frazioni merceologiche dei rifiuti domestici, anche pericolosi, e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

i) bonifica dei siti inquinati: attività di risanamento di siti o aree contaminati in modo tale da creare rischi per la salute e per l'ambiente;

l) insediamento civile: uno o più edifici collegati tra loro in un'area determinata adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa, a prestazione di servizi;

m) insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata in cui si svolgano attività di produzione di beni.

ART. 2.

(Classificazione).

1. Agli effetti dell'applicazione della presente legge, i rifiuti, sono classificati in: urbani, speciali, pericolosi.

2. Sono urbani:

a) i rifiuti provenienti dalle abitazioni e dai fabbricati civili in genere, denominati rifiuti domestici, suddivisi a loro volta in ingombranti, quali i beni di consumo durevoli e di arredamento, e non ingombranti;

b) i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi;

c) i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati;

d) i rifiuti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere precedenti.

3. Sono speciali:

a) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi;

b) i rifiuti derivanti da insediamenti civili e dalle lavorazioni non industriali effettuate negli insediamenti produttivi, che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti domestici;

c) i rifiuti agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con esclusione di quelli di cui al comma 8, lettere *b)* e *c)*, nonché di quelli provenienti dai locali destinati ad abitazione, che sono da considerare rifiuti domestici;

d) i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, e dai laboratori biologici, che, per qualità, non siano assimilabili a quelli domestici;

e) i rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

f) i rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti, dagli impianti di depurazione degli scarichi idrici e dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi, con esclusione di quelli considerati alla lettera *d)* del comma 2.

4. Sono pericolosi:

a) gli oggetti provenienti da una raccolta differenziata dei rifiuti domestici che presentino una o più delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato 6;

b) i rifiuti speciali che figurano in un elenco basato sugli allegati 4 e 5 e che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 6;

c) qualsiasi rifiuto speciale che possieda una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 6.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito l'elenco dei rifiuti di cui

al comma 1, in conformità a quello adottato in sede comunitaria.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, sono individuati i rifiuti domestici pericolosi di cui alla lettera *a)* del comma 2; in attesa della emanazione del decreto, sono considerati rifiuti domestici pericolosi i rifiuti urbani pericolosi definiti nella deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito l'elenco di cui alla lettera *b)* del comma 4, in conformità a quello adottato in sede comunitaria, e sono individuati i rifiuti pericolosi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma. Per la prima applicazione della presente legge, i rifiuti pericolosi corrispondono ai rifiuti tossici e nocivi come classificati al paragrafo 1.2 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;

b) ai seguenti rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i quali valgono le particolari norme dettate in attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990;

c) ai seguenti rifiuti agricoli: escrementi di animali ed altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio

1966, n. 615, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed ai relativi decreti attuativi;

f) agli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 3.

(Princìpi generali).

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. La gestione dei rifiuti non deve comportare pericoli per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:

a) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

b) devono essere salvaguardate la flora e la fauna;

c) deve essere evitato ogni degradamento del paesaggio e dei siti di particolare interesse;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono, in via prioritaria, promuovere sistemi tendenti a prevenire o limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, favorendo in particolare lo sviluppo e l'impiego di:

a) tecnologie pulite, che consentano un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) tecnologie innovative, che consentano la immissione sul mercato di prodotti progettati e realizzati in modo da eliminare o ridurre il più possibile, durante le fasi di produzione, uso e smaltimento, la quantità o la pericolosità dei rifiuti ed i rischi d'inquinamento;

c) tecnologie appropriate per eliminare o ridurre la presenza delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, lo sviluppo e l'impiego di sistemi tendenti a incrementare le operazioni di recupero.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività pubbliche connesse con l'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali sulle metodologie relative alla gestione dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle aree per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale di determinati manufatti immessi sul mercato, e ad incrementare le operazioni di recupero, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione delle caratteristiche dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, anche in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la determinazione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici;

f) la determinazione di requisiti minimali per gli impianti di smaltimento, in conformità a quelli adottati in sede comunitaria;

g) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16;

i) la determinazione dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*;

l) il coordinamento, attraverso conferenze interregionali, dei piani regionali di cui alla lettera *i)*;

m) la istituzione e la tenuta dell'albo nazionale di cui all'articolo 8;

n) la istituzione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati relativi alla loro gestione;

o) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

p) la determinazione degli *standard* di bonifica dei siti contaminati;

q) la promozione e la partecipazione alla rete integrata di impianti di smaltimento di cui all'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

r) la redazione di informazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti per la Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1992.

2. Le funzioni di cui al comma 1, salvi i casi in cui si debba provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati.

3. In attesa dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere da *a)* a *l)* del comma 1, valgono le norme dettate dalla deliberazione 27 luglio 1984, e successive modificazioni, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come integrato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988.

4. Il Ministro dell'ambiente è altresì autorizzato ad attuare, con propri decreti, le modifiche introdotte in sede comunitaria per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, come modificata dalle direttive n. 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.

ART. 5.

(Competenze delle regioni).

1. Alle regioni competono:

a) la determinazione dei criteri per la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di organizzazione per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*; detti piani devono contemplare in ogni caso:

1) tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e smaltiti;

2) descrizione dei sistemi di smaltimento e di recupero esistenti;

3) individuazione dei bacini di utenza per lo smaltimento dei rifiuti, scelti in funzione della ottimizzazione dei costi di conferimento e di raccolta;

4) definizione del numero e della tipologia dei nuovi impianti di smaltimento;

5) caratteristiche territoriali delle zone individuate per la localizzazione degli impianti di smaltimento;

6) valutazione del fabbisogno finanziario;

7) misure idonee per realizzare la raccolta differenziata;

b) la elaborazione di piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, promuovendo a tal fine apposite conferenze interprovinciali; in detta elaborazione occorre tener conto dei seguenti altri piani di competenza regionale:

1) di bonifica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

2) di bacino, di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) per l'uso di fonti rinnovabili di energia, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; per la utilizzazione agricola dei fanghi, di cui all'articolo 6, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257;

c) la trasmissione dei piani di cui alla lettera *b)* al Ministero dell'ambiente, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento, può richiedere modifiche ed integrazioni, anche in relazione all'attività di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l)*; trascorso detto termine, i piani sono approvati da parte degli organi statutariamente competenti;

d) l'approvazione dei progetti di cui agli articoli 13 e 32;

e) il ricevimento delle comunicazioni di cui agli articoli 14 e 15;

f) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 32;

g) la elaborazione dei dati inerenti la gestione dei rifiuti sulla base dei rilevamenti effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d)*. A tal fine le regioni istituiscono un apposito catasto regionale nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto previsto all'articolo 9 e comunicano i relativi dati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno;

h) l'emanazione di norme integrative e di attuazione per l'esercizio delle competenze di cui al presente comma.

2. Le regioni devono altresì assicurare che lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilabili ai domestici avvenga nei bacini di utenza individuati nei piani di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Competenze delle province).

1. Alle province competono:

a) la predisposizione, sentiti i comuni e le comunità montane interessati e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dei piani di organizzazione per la gestione dei rifiuti, prevedendo, se del caso, il ricorso alle forme associative e di cooperazione ed agli accordi di programma di cui agli articoli da 24 a 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'adozione e l'attuazione dei piani di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5;

c) l'individuazione, sentiti i comuni interessati e le comunità montane, delle aree idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento, ricorrendo, se del caso, ad

accordi interprovinciali. Alla individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62. Qualora i siti prescelti ricadano negli ambiti dei bacini di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, occorre tener conto dei piani di cui all'articolo 17 della medesima legge; nel caso in cui detti piani non siano stati adottati, occorre acquisire il preventivo parere dei comitati o delle autorità di bacino istituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera *b)*, e 12 della citata legge n. 183 del 1989;

d) il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti, che devono essere trasmessi alla regione competente entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. In attuazione al disposto dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti. A tal fine esse sono autorizzate ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi di campioni durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le province si avvalgono dei servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presìdi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

ART. 7.

(Competenze dei comuni).

1. Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, competono obbligatoriamente ai comuni, che le esercitano con diritto di privativa. I comuni, inoltre, sono responsabili della realizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 31.

2. I comuni esplicano le attività di cui al comma 1 del presente articolo nelle forme previste per la gestione dei servizi pubblici dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso in cui, tra le forme di cui al comma 2, si ricorra al regime di concessione, di realizzazione e di esercizio, ad enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi della presente legge, le concessioni possono essere affidate, eventualmente in modo unitario, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza della concessione, la procedura per l'accertamento della validità della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

4. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani, dei rifiuti domestici pericolosi e di quelli speciali assimilati ai rifiuti domestici i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il relativo servizio di raccolta e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti di cui al presente comma, anche in aree non comprese nei perimetri di cui alla lettera *a)*;

c) le modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

d) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti domestici pericolosi;

e) le categorie di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici.

5. I comuni sono altresì tenuti ad adottare appositi regolamenti per l'applicazione della tassa di cui all'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, *come sostituito dall'articolo 33* della presente legge.

6. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, i comuni devono comunicare alla provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi, nonché dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici raccolti e smaltiti o recuperati nell'anno precedente.

ART. 8.

(Albo nazionale).

1. È istituito, con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti attività di smaltimento per conto terzi dei rifiuti di cui all'allegato 2 e di trasporto dei rifiuti.

2. L'albo nazionale è suddiviso in due elenchi, destinati uno alle imprese di smaltimento e l'altro alle imprese di trasporto. L'albo nazionale è altresì articolato in sezioni regionali, suddivise anch'esse nei due elenchi predetti, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione all'albo.

4. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo

stesso è condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'albo sono costituiti dai contributi versati dalle imprese iscritte.

6. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3, vigono le norme stabilite con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le autorizzazioni speciali per il trasporto di rifiuti urbani, al fine di assicurare il rilascio dei necessari titoli da parte dei competenti uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che gestiscono in concessione servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi con automezzi muniti di carrozzeria scarrabile, dotati o meno di dispositivi di compattazione, in modo da consentire il corretto svolgimento del servizio pubblico e delle attività di raccolta differenziata.

ART. 9.

(Catasto nazionale).

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, determina con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *n)*, il sistema di codifica, le elaborazioni minime necessarie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari delle informazioni. Il sistema deve consentire di disporre con continuità di informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione, sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto e li pubblicizza nei modi più opportuni, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti in impianti autorizzati ovvero recuperati, stimando il fabbisogno residuo necessario per soddisfare la domanda insoddisfatta di smaltimento e di recupero.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 giugno 1989.

ART. 10.

(Trasporto ferroviario).

1. Il trasporto ferroviario di rifiuti speciali, in particolare pericolosi, va privilegiato rispetto alle altre forme di trasporto.

2. Il trasporto ferroviario dei rifiuti è disciplinato con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 2 si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1991.

ART. 11.

(Ordinanze contingibili ed urgenti).

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o della provincia, ovvero il sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze di carattere contigibile ed urgente,

per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Ove l'urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento è adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

3. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 12.

(Divieto di abbandono dei rifiuti).

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

2. In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedervi, lo sgombero delle aree di cui al comma 1 in danno dei soggetti obbligati.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, è fatto divieto di rilasciare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

ART. 13.

(Approvazione dei progetti).

1. I progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai punti da 2.1 a 2.4 dell'allegato 2, con esclusione di quelli

disciplinati dagli articoli 14 e 15, devono essere approvati dalla regione competente.

2. La regione provvede all'istruttoria dei progetti di cui al comma 1 mediante apposite conferenze, cui partecipano, in ogni caso, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, se del caso, le imprese interessate al progetto. Per ciascuna istruttoria, il presidente della giunta regionale designa un responsabile, prescelto tra i funzionari tecnici degli uffici competenti, dandone comunicazione agli interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; in particolare, nel caso di progetti relativi ad impianti di incenerimento disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successivi decreti attuativi, la conferenza acquisisce il parere dell'ufficio regionale competente. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione; nel caso di progetti relativi ad impianti rientranti nelle categorie di opere assoggettate alla procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

3. L'approvazione di cui al comma 2 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 312 del 1985.

ART. 14.

(Smaltimento in conto proprio).

1. I titolari delle imprese che intendano smaltire in conto proprio, all'interno degli insediamenti produttivi, i rifiuti speciali prodotti, sono tenuti a darne comunicazione alla regione, corredandola di una relazione tecnica contenente almeno la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti e del processo di smaltimento e degli apprestamenti previsti per la tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riguardo agli scarichi idrici, alle emissioni atmosferiche e alle norme tecniche vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.

2. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni, quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

3. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, gli interessati possono iniziare le attività, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 15.

(Impianti mobili).

1. I progetti relativi ad impianti mobili di smaltimento sono approvati dal Ministero dell'ambiente, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'approvazione sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti nonché, qualora trattisi di impianti per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, per l'applicazione agli stessi della proce-

dura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Chiunque intenda attivare gli impianti di cui al comma 1, debitamente approvati, deve darne comunicazione alla regione competente, corredandola di una relazione tecnica contenente almeno l'indicazione della prevista ubicazione e la descrizione delle tipologie e delle quantità di rifiuti che si intende smaltire e delle precauzioni previste per la tutela della salute e dell'ambiente.

4. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni, quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro trenta giorni dalla comunicazione, gli interessati possono iniziare le attività, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 16.

(Autorizzazioni).

1. Devono essere autorizzati:

a) l'esercizio degli impianti di smaltimento i cui progetti sono stati approvati ai sensi dell'articolo 13;

b) le attività di smaltimento di cui ai punti da 2.5 a 2.9 dell'allegato 2.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 deve essere accertata la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, così come modificato dalle prescrizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione.

3. Nelle autorizzazioni si devono specificare in ogni caso i tipi e i quantitativi di rifiuti e le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In particolare, nelle autorizzazioni

relative alle discariche devono essere, tra l'altro, specificati:

a) l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

b) le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica anche dopo la sua chiusura;

c) la durata massima dell'esercizio della discarica;

d) le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

e) le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

f) l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa intessate.

4. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate per più di dieci anni e sono rinnovabili.

5. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o l'ambiente.

ART. 17.

(Rifiuti speciali e rifiuti pericolosi).

1. Alla gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

2. Per l'assolvimento di tale obbligo, le imprese possono, con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi della presente legge, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi;

c) conferire i rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi della lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 7, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportare i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ai fini del loro smaltimento all'estero.

3. Le imprese che provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non possono mescolare le diverse categorie di detti rifiuti tra loro o con rifiuti speciali, a meno che tale miscelazione non sia finalizzata a rendere più sicure le operazioni di smaltimento.

4. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 2 e di quelli assimilati ai rifiuti domestici e conferiti, previa convenzione, al pubblico servizio, e dei rifiuti speciali pericolosi, nonché le imprese esercenti le attività di smaltimento di cui all'allegato 2, devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nell'anno precedente. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono definiti i criteri e le procedure per la presentazione dei dati di cui al comma 4.

ART. 18.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi).

1. Durante il trasporto i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identifi-

cazione. Per i rifiuti speciali pericolosi detto formulario deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, e successive modificazioni.

2. Il formulario di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Il primo esemplare deve rimanere presso il produttore o detentore; il secondo deve essere consegnato al destinatario; il terzo, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore; il quarto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve essere da quest'ultimo trasmesso all'autorità di controllo entro quindici giorni dal ricevimento del carico, con copia al produttore o detentore.

4. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

5. Nel corso della raccolta e del trasporto i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati ed i contenitori – colli o mezzi di trasporto di cui il rifiuto rappresenta l'intero carico – devono essere etichettati in conformità delle norme vigenti per il trasporto delle merci pericolose o, quando non applicabili, di altre all'uopo stabilite.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 19.

(Rifiuti ospedalieri).

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, sono assimilati ai rifiuti domestici purché non siano infetti o comunque pericolosi ai sensi dell'allegato 6.

2. La gestione dei rifiuti infetti e delle parti anatomiche deve garantire la migliore tutela possibile della salute e dell'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni

fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

3. I rifiuti infetti, che non vengano distrutti in impianti d'incenerimento realizzati all'interno delle strutture sanitarie, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di sterilizzazione. Ogni trattamento deve essere certificato dal direttore o responsabile sanitario e riportato su apposito registro, con fogli numerati e vidimati, dal quale risulti, unitamente al numero d'identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati, nonché la data del trattamento.

4. I rifiuti sterilizzati vanno immessi in appositi contenitori, facilmente distinguibili e dotati di chiusura ermetica, sui quali deve essere saldamente apposta una etichetta o impresso un marchio, chiaramente visibile, recante l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura « rifiuti ospedalieri sterilizzati ».

5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sterilizzati devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

6. I rifiuti sterilizzati sono assimilati, ai fini dello smaltimento, ai rifiuti urbani, per cui vigono i criteri di assimilabilità di natura tecnologica indicati al paragrafo 1.1.1. della deliberazone 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7. Le parti anatomiche, opportunamente raccolte e stoccate, devono essere avviate al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono definite le metodologie e le procedure per la effettuazione dei trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri infetti.

ART. 20.

(Registri di carico e scarico).

1. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 dell'arti-

colo 2 e di quelli assimilati ai rifiuti domestici e conferiti, previa convenzione, al pubblico servizio, e dei rifiuti pericolosi, nonché le imprese che effettuano operazioni di smaltimento devono tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere riportati almeno i dati quantitativi e l'origine dei rifiuti e, per quelli pericolosi, i dati contenuti nei formulari d'identificazione per il trasporto.

3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo, per i quali il registro originale deve essere depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. In ogni caso, in caso di cessazione di attività, i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III.

GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

ART. 21.

(Individuazione).

1. Le operazioni indicate nell'allegato 3 si suddividono in:

a) attività di recupero di materia (attività da 3.1 a 3.9);

b) utilizzazione dei rifiuti per la produzione di energia (3.10);

c) stoccaggio provvisorio (3.11);

d) attività di utilizzo diretto di rifiuti (3.12 e 3.13);

e) attività di raccolta, demolizione o rottamazione degli autoveicoli (3.14), per cui vigono le particolari norme dettate dall'articolo 28.

2. Le attività di recupero di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 e quelle di trasporto effettuate all'interno di un insediamento produttivo sono considerate attività produttive e pertanto non assoggettate alle disposizioni della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla individuazione dei rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero di materia e di utilizzo diretto di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, tenendo conto di quelli considerati nelle liste allegate alla decisione n. 92/39 del 30 marzo 1992, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati ad operazioni di valorizzazione, nonché dei rifiuti quotati in borsa o in listini e mercuriali istituiti presso le camere di commercio. Nel medesimo decreto sono indicate, se necessario, le caratteristiche merceologiche delle materie recuperate e definite le norme tecniche generali relative allo stoccaggio provvisorio di cui alla lettera *c)* del comma 1, ivi inclusi i limiti temporali e dimensionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero di energia di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, precisando le norme procedurali e tecniche per il loro impiego, tenuto conto della loro composizione, del processo di combustione e del potere calorifico.

5. Per i rifiuti pericolosi sono specificati, nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, in relazione alle utilizzazioni, le categorie di pericolosità e i quantitativi e sono altresì precisati le condizioni particolari e, in ogni caso, i valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti e il tipo di attività, e gli altri requisiti necessari per effettuare le operazioni di recupero senza rischi per la salute e l'ambiente.

6. In attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, i rifiuti recuperabili sono quelli riportati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

7. Chiunque intenda procedere al recupero di rifiuti non figuranti nei decreti di cui ai commi 3 e 4 presenta domanda al Ministero dell'ambiente, specificandone le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità e descrivendo il processo che intende attuare e gli apprestamenti previsti per la tutela dell'ambiente e della salute. Il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

8. I decreti di cui ai commi 3 e 4 sono periodicamente aggiornati, anche al fine di inserirvi i rifiuti di cui al comma 7.

ART. 22.

(Notifica).

1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore della presente legge, operazioni di recupero di materia e di stoccaggio provvisorio di cui, rispettivamente, alla lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 è tenuto darne notifica, entro sessanta giorni dalla medesima data, alla regione competente, corredandola di una relazione tecnica contenente la descrizione dei rifiuti, le loro proprietà chimico-fisiche e caratteristiche di pericolosità, i prodotti e i rifiuti derivanti dal recupero, il processo che intende attuare e gli appresta-

menti tecnici ed organizzativi previsti per la tutela dell'ambiente e della salute, con particolare riguardo agli scarichi idrici e alle emissioni atmosferiche.

2. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni, quando lo ritenga necessario per la osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

3. Chiunque intenda effettuare, dopo la entrata in vigore della presente legge, le operazioni di recupero di materia e di stoccaggio provvisorio di cui, rispettivamente, alla lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21, è tenuto darne notifica, novanta giorni prima dell'inizio dell'attività, alla regione competente, corredandola di una relazione avente i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni dalla notifica, la regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni, quando lo ritenga necessario per la osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente, alle quali subordinare l'inizio dell'attività.

5. Chiunque cessi di svolgere attività di recupero deve informarne la regione competente entro trenta giorni dalla data di cessazione.

6. Le regioni provvedono a tenere elenchi aggiornati delle imprese che svolgono attività di recupero. La notifica di cui ai commi 1 e 3 costituisce richiesta di iscrizione a tali elenchi.

ART. 23.

(Comunicazione).

1. Le imprese che intendano effettuare attività di utilizzo diretto dei rifiuti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 21 devono darne preventiva comunicazione alla regione competente. Qualora la regione non formuli obiezioni entro trenta giorni, gli interessati possono iniziare l'attività.

ART. 24.

(Autorizzazione).

1. Chiunque effettua o intenda effettuare operazioni di recupero di rifiuti non considerati negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 deve presentare domanda di autorizzazione alla regione, corredandola della relazione tecnica di cui all'articolo 22, comma 1.

2. La regione, con provvedimento motivato, rilascia o nega l'autorizzazione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla utilizzazione dei rifiuti in processi di combustione per la produzione di energia sino alla data di pubblicazione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 21.

ART. 25.

(Raccolta e trasporto).

1. Fatta salva la normativa prevista in materia di trasporto marittimo e ferroviario dei rifiuti, durante la raccolta e il trasporto i rifiuti destinati al recupero devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

2. Il formulario di cui al comma 1 deve essere compilato, firmato e datato dal produttore o detentore dei rifiuti, che deve dichiarare espressamente che gli stessi sono destinati al recupero, e controfirmato dal trasportatore.

3. Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari:

a) l'esemplare n. 1 deve essere trattenuto dal produttore o detentore dei rifiuti, che ne invia copia all'amministrazione provinciale competente per il territorio ove è ubicato il luogo di produzione o di detenzione prima dell'inizio del trasporto;

b) gli esemplari nn. 2, 3 e 4 devono accompagnare i rifiuti ed essere consegnati al destinatario, che li controfirma e li data in arrivo;

c) l'esemplare n. 2 va conservato dal destinatario;

d) l'esemplare n. 3 deve essere trattenuto dal trasportatore;

e) l'esemplare n. 4 deve essere trasmesso, a cura del destinatario, all'amministrazione provinciale competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di destinazione, con copia all'amministrazione provinciale di cui alla lettera *a)* ed al produttore o detentore dei rifiuti.

4. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il produttore o detentore dei rifiuti può ricorrere ad un formulario cumulativo, valido per il periodo di un anno, qualora si effettuino in modo periodico o continuativo spedizioni, al medesimo destinatario, di rifiuti che presentino le stesse caratteristiche chimico-fisiche.

5. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

6. È escluso dall'obbligo del formulario il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali ad essi assimilati provenienti da raccolte differenziate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali o caritatevoli o comunque senza fini di lucro ovvero dai soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985;

b) dei rifiuti utilizzati nelle attività di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 21.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contenuti del formulario di cui al presente articolo.

ART. 26.

(Registri di carico e scarico).

1. I produttori o detentori dei rifiuti destinati al recupero, le imprese che effettuano le operazioni di recupero di cui

alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21, nonché coloro che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi destinati al recupero devono tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura.

2. Nel registro devono essere riportati almeno i dati quali-quantitativi e l'origine dei rifiuti, nonché la denominazione o la ragione sociale dell'impresa che ha effettuato il trasporto e la targa del mezzo utilizzato.

3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

4. In caso di cessazione di attività, i registri devono essere consegnati all'autorità competente al controllo.

5. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contenuti dei registri di carico e scarico.

6. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le frazioni merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali ad essi assimilati provenienti da raccolte differenziate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali o caritatevoli o comunque senza fini di lucro ovvero dai soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985.

ART. 27.

(Informazioni).

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dal 1993, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 26 comunicano alla regione i dati relativi alla qualità e quantità e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti prodotti, stoccati, trasportati e recuperati nell'anno precedente. La comunicazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa, o da un suo delegato con atto scritto.

2. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di

ogni anno, le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono definiti i criteri e le procedure per la presentazione dei predetti dati.

ART. 28.

(Veicoli a motore).

1. I veicoli a motore che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario dello stesso ad appositi centri di raccolta.

2. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli da 927 a 929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dai medesimi organi in base all'articolo 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di cui al comma 1 nei casi e con le modalità e le procedure che saranno fissate con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'ambiente.

3. Ai centri di raccolta, che possono anche procedere alle operazioni di demolizione o rottamazione dei veicoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22.

4. I centri di cui al comma 1, prima di procedere nel loro stesso ambito alle operazioni di demolizione dei veicoli o alla rottamazione o di avviarli ad imprese che effettuano tali operazioni, devono provvedere alla loro messa in sicurezza.

5. Il gestore del centro deve tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura.

6. Il gestore del centro di raccolta deve rilasciare al proprietario del veicolo un certificato attestante l'avvenuta consegna.

7. La radiazione dal pubblico registro automobilistico può avvenire solo dietro presentazione del certificato di cui al comma 6.

8. I centri di raccolta di cui al presente articolo devono essere istituiti, entro il 1° gennaio 1995, dalle case automobilistiche,

che possono destinare a questo fine le loro filiali di vendita e consorziarsi tra loro. I centri di raccolta esistenti, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono proseguire la loro attività purché si adeguino alle disposizioni dettate dal decreto di cui al comma 9 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti, sono definiti i requisiti dei centri di raccolta e le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza dei veicoli a motore.

10. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

ART. 29.

(Oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura).

1. Con uno o più decreti legislativi adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 95, relativo alla eliminazione degli oli usati, e 27 gennaio 1992, n. 99, concernente la utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono resi conformi alle disposizioni dettate dal presente Capo in materia di rifiuti destinati al recupero.

ART. 30.

(Imballaggi).

1. La gestione degli imballaggi deve essere finalizzata alla prevenzione della produzione dei relativi rifiuti ed al recupero di materia ed energia.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate prioritariamente attraverso la restituzione degli imballaggi usati o dei rifiuti da imballaggio da parte del consumatore o dell'utente finale al rivenditore o al produttore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli imballaggi oggetto del presente articolo e gli obiettivi di recupero, individuate le tipologie di imballaggio soggette all'obbligo della restituzione e determinati i tempi e i modi per tale restituzione.

4. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, vigono le disposizioni dettate dall'articolo 9-*quater*, commi da 2 a 15, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

CAPO IV.

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

ART. 31.

(Competenze, obblighi, oneri).

1. Gli interventi di bonifica individuati nei piani regionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, devono essere realizzati dalle imprese che hanno determinato la contaminazione; qualora queste non siano individuabili, i comuni nel cui territorio è ubicato il sito contaminato, attivano le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento di bonifica di cui all'articolo 32.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo mensilmente alla regione.

3. La regione, ogni tre mesi, informa il Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione dei piani di bonifica.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce *annualmente al Parlamento, a partire dal* 31 dicembre 1992, sullo stato di attuazione dei piani di bonifica.

5. Qualora i comuni non provvedano nei termini previsti alla effettuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, la regione interviene in via sostitutiva avvalendosi degli eventuali finanziamenti disponibili. In caso d'inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente si sostituisce ad essa.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli *standard* di bonifica, con *particolare riguardo ai limiti di accettabilità* degli inquinanti nei corpi idrici interessati e nel suolo e alle metodologie d'intervento, con riferimento alla loro destinazione d'uso.

7. I comuni intraprendono azione legale, al fine di recuperare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuto l'inquinamento.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante la *istituzione di appositi fondi*, a livello nazionale e regionale. Il fondo nazionale è finanziato attraverso la tassazione di determinate sostanze e preparati pericolosi; i fondi regionali sono alimentati mediante la concessione a titolo oneroso delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 e contributi a carico delle imprese che gestiscono gli impianti di cui agli articoli 14 e 15.

9. I fondi di cui al comma 9 sono disciplinati con apposito regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 32.

(Interventi di bonifica).

1. I progetti degli interventi di bonifica devono essere approvati dalla regione competente.

2. La regione provvede alla istruttoria dei progetti mediante apposite conferenze di servizio, cui partecipano, in ogni caso, i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti degli enti locali interessati nonché, se del caso, le imprese interessate al progetto. Per ciascuna istruttoria, il Presidente della Giunta regionale designa un responsabile, prescelto tra i funzionari tecnici degli uffici competenti, dandone comunicazione agli interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla gravità ed estensione areale dell'inquinamento e ai comparti ambientali contaminati nonché all'affidabilità della soluzione tecnica prescelta ed alla congruità dei costi, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito dopo la bonifica. Sulla base delle risultanze della conferenza la giunta regionale approva il progetto entro sessanta giorni dalla data di inoltro del progetto.

3. L'approvazione, ai sensi del comma 2, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pub-

blica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985.

CAPO V.

REGIME FISCALE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

ART. 33.

(Disposizioni fiscali e finanziarie).

1. Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Sezione II - *Tassa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai domestici* ».

2. L'articolo 268 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1175 del 1931 è sostituito dal seguente:

« ART. 268. *(Tassa)*. - 1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il costo complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

2. Dal costo di cui al comma 1 devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero ».

3. L'articolo 269 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1175 del 1931 è sostituito dal seguente:

« ART. 269. *(Contribuenti).* - 1. La tassa è dovuta da chiunque occupi una abitazione ovvero produca rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici e conferiti al pubblico servizio, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione dell'abitazione, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata ».

4. L'articolo 270 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1175 del 1931 è sostituito dal seguente:

« ART. 270. *(Tariffa).* - 1. Per quanto concerne i rifiuti domestici, la tassa è commisurata al numero delle persone costituenti il nucleo familiare residenti nell'abitazione ed alla superficie dell'abitazione stessa.

2. Per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici la tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

3. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, devono essere specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, ritengano di poter accordare in via del tutto eccezionale.

4. I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 per cento per le aree e i locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

5. Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.

6. I regolamenti di cui al comma 3, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministro delle finanze, che provvede alla loro omologazione, sentiti i Ministri dell'interno e dell'ambiente.

7. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 273 ».

5. L'articolo 271 del citato testo unico approvato con decreto n. 1175 del 1931 è sostituito dal seguente:

« ART. 271. *(Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni).* - 1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi.

2. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso, per il quale si applicano l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e l'articolo 288 del presente testo unico ».

6. L'articolo 272 del citato testo unico approvato con decreto n. 1175 del 1931 è sostituito dal seguente:

« ART. 272. *(Delegazioni).* - 1. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

2. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risulti insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili ».

ART. 34.

(Agevolazioni agli investimenti).

1. Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali, di società consortili, anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali o non industriali, anche se prodotti da terzi, e rientranti nell'applicazione della presente legge, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce « ammodernamenti ».

2. In applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, per le iniziative di cui al comma 1 valgono le disposizioni previste nell'articolo 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti alla realizzazione del programma degli investimenti.

3. Per le iniziative di cui al comma 1 le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

4. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75 per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al comma 1, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente articolo.

ART. 35.

(Agevolazioni fiscali).

1. Il numero 27-*bis* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

« 27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti ».

2. Nelle attrezzature sanitarie di cui alla lettera *g)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricompresi le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti o al loro recupero, nonché alla bonifica di aree inquinate.

CAPO VI.
SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 36.
(Abbandono dei rifiuti).

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire un milione, se trattasi di rifiuti domestici, e da lire 100.000 a lire due milioni, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 37.
(Mancanza di autorizzazione e di iscrizione all'albo).

1. I titolari delle imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e speciali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 16 e di quelle che non ottemperano all'obbligo d'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 8 sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Qualora trattisi di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

ART. 38.

(Inosservanza di prescrizioni autorizzatorie).

1. I titolari delle imprese che non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire dieci milioni.

2. Se trattasi di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto sino a sei mesi e dell'ammenda sino a lire dieci milioni.

3. Alla stessa pena di cui al comma 2 è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'articolo 16, comma 5, lettera *b)*.

ART. 39.

(Omessa trasmissione di comunicazioni e omessa tenuta dei registri di carico e scarico).

1. I legali rappresentanti delle imprese che omettano la comunicazione nei termini prescritti, o rendano comunicazioni infedeli dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 17, comma 4, e dell'articolo 27, comma 1, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui agli articoli 20 e 26, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a cinque milioni, se trattasi di rifiuti speciali, e con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda sino a dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

2. I legali rappresentanti delle imprese che omettano di presentare la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, e la notifica di cui all'articolo 22, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni, se trattasi di rifiuti speciali, e con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda sino a lire dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

3. I legali rappresentanti delle imprese che omettano di presentare la informazione di cui all'articolo 27, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

ART. 40.

(Disciplina delle sanzioni amministrative).

1. Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 36 e 39 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 41.

(Inottemperanza ad ordinanze contingibili e urgenti).

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 11 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Se trattasi di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

ART. 42.

(Sospensione condizionale della pena).

1. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 38 e 41 il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(Norme transitorie).

1. Chiunque effettui, alla data di entrata in vigore della presente legge, ope-

razioni di smaltimento o di recupero deve adeguarsi alle disposizioni ivi dettate entro sei mesi.

2. Chi non assolve all'obbligo di cui al comma 1 entro il termine ivi prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire dieci milioni.

ART. 44.

(Disposizioni regionali previgenti. Divieto di deterioramento delle condizioni preesistenti).

1. Sono fatte salve le disposizioni e le prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme della presente legge, anche se più restrittive in funzione dei piani regionali.

2. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistente.

3. Ai contravventori dell'obbligo di cui al comma 2 si applica la pena prevista all'articolo 42, comma 2.

ART. 45.

(Accelerazione delle procedure).

1. Ai provvedimenti giurisdizionali che comportino la sospensione della esecuzione degli atti autorizzatori previsti dalla presente legge, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ART. 46.

(Termini per l'esercizio delle competenze e per l'adeguamento degli impianti esistenti).

1. Per la prima applicazione le competenze di cui all'articolo 4, comma 1, let-

tere *b), c), d), e), f), g), h)* e *i)*, sono esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a), b)*, ed *h)* sono esercitate entro diciotto mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente detto termine provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

3. Le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, sono esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 336;

b) le parole: « sul suolo e nel sottosuolo » della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1; i nn. 2) e 3) della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2; le parole: « nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde » della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4, come sostituita dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 aprile 1986, n. 718, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986;

e) gli articoli 3, 3-*bis*, 7, 10, 10-*bis*, 11 e 13 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

f) gli articoli 2, 3, 4, 8, 9-*quater*, comma 1, 9-*octies*, comma 3, 9-*novies*, comma 1, lettere *a)* e *d)*, 9-*duodecies* e l'allegato 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 597, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

g) i commi da 2-*ter* a 2-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, ed i relativi decreti attuativi.

ART. 48.

(Attuazione del diritto comunitario).

1. La presente legge costituisce attuazione della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE, e della direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che sostituisce la direttiva 78/319/CEE.

ART. 49.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO 1.
(v. articolo 1)

CATEGORIE DI RIFIUTI

Q1 Scarti di produzione o di consumo in appresso non specificati;

Q2 Prodotti fuori norma;

Q3 Prodotti scaduti;

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, eccetera, contaminati in seguito all'incidente in questione;

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio scarti di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, eccetera);

Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, eccetera);

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, eccetera);

Q8 Scarti dei processi industriali (ad esempio scorie, fondi di distillazione, eccetera);

Q9 Rifiuti provenienti da dispositivi antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, eccetera);

Q10 Scarti di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura);

Q11 Scarti provenienti dalla estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, eccetera);

Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, eccetera);

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, eccetera);

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO 2.
(v. articolo 2)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

2.1) stoccaggio definitivo: sul suolo o nel suolo, in miniera e in altre cavità naturali (discariche);

2.2) incenerimento a terra o in mare;

2.3) trattamento chimico-fisico o biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli eliminati con uno dei procedimenti elencati nel presente allegato;

2.4) deposito di rifiuti pericolosi preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

2.5) lagunaggio (ad esempio, immissione di rifiuti pompabili in pozzi, stagni, bacini, eccetera);

2.6) iniezioni in profondità (in pozzi, cupole saline, faglie geologiche naturali, eccetera);

2.7) trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli), con esclusione dello spandimento sul suolo a fini agricoli;

2.8) raggruppamento o ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni del presente allegato;

2.9) deposito di rifiuti speciali preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

ALLEGATO 3.
(v. articolo 2)

OPERAZIONI DI RECUPERO

3.1. Recupero dei solventi;

3.2. Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;

3.3. Recupero dei metalli o dei composti metallici;

3.4. Recupero di altre sostanze inorganiche;

3.5. Recupero degli acidi e delle basi;

3.6. Recupero dei prodotti utilizzati per abbattere gli agenti inquinanti;

3.7. Recupero dei catalizzatori esausti;

3.8. Recupero degli oli esausti (con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 95/92);

3.9. Produzione di composti ed altre trasformazioni biologiche;

3.10. Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia;

3.11. Stoccaggio provvisorio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di cui sopra, con esclusione del deposito temporaneo, prima delle operazioni di raccolta e trasporto, nei luoghi in cui sono prodotti;

3.12. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, salvo il caso dei rifiuti esclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere *b)* e *c)*, e dei fanghi disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

3.13. Utilizzazione di rifiuti inerti, purché privi di amianto, per formazione di rilevati e sottofondi stradali e produzione di leganti e di materiali di costruzione in generale;

3.14. Centri di raccolta e/o di demolizione e/o di rottamazione di veicoli a motore.

ALLEGATO 4.
(v. articolo 2)

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI
(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)

4.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato 6 e che consistono in:

1. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari.

2. Prodotti per la protezione del legno.

3. Biocidi e prodotti fitosanitari.

4. Residui di prodotti utilizzati come solventi.

5. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti.

6. Sali per rinvenimento cianurati.

7. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, eccetera).

8. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni.

9. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, eccetera).

10. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, eccetera).

11. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici.

12. Resine, lattici, plastificanti, colle, adesivi.

13. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, eccetera).

14. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive.

15. Prodotti di laboratori fotografici.

16. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati.

17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate.

4.B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 5, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 6 e consistenti in:

18. Saponi, corpi grassi o cere di origine animale o vegetale.

19. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi.

20. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici.

21. Scorie e/o ceneri.

22. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio.

23. Sali per rinvenimento non cianurati.

24. Polveri metalliche.

25. Materiali catalitici usati.

26. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici.

27. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, eccetera), salvo i fanghi cui ai numeri 28, 29 e 32.

28. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas.

29. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua.

30. Residui da decarbonazione.

31. Residui di colonne scambiatrici di ioni.

32. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura.

33. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale.

34. Materiale contaminato.

35. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, eccetera) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato 4.

36. Accumulatori e pile elettriche.

37. Oli vegetali.

38. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 4 e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 5.

ALLEGATO 5.
(v. articolo 2)

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 4-B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 6

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillo; composti del berillo

C2 Composti del vanadio

C3 Composti del cromo esavalente

C4 Composti del cobalto

C5 Composti del nickel

C6 Composti del rame

C7 Composti dello zinco

C8 Arsenico; composti dell'arsenico

C9 Selenio; composti del selenio

C10 Composti dell'argento

C11 Cadmio; composti del cadmio

C12 Composti dello stagno

C13 Antimonio; composti dell'antimonio

C14 Tellurio; composti del tellurio

C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

C16 Mercurio; composti del mercurio

C17 Tallio; composti del tallio

C18 Piombo; composti del piombo

C19 *Solfuri inorganici*

C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio

C21 Cianuri inorganici

C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

C25 Amianto (polvere e fibre)

C26 Fosforo; composti del fosforo, esclusi i fosfati minerali

C27 Metallocarbonili

C28 Perossidi

C29 Clorati

C30 Perclorati

C31 Azoturi

C32 PCB e/o PCT

C33 *Composti farmaceutici o veterinari*

C34 Biocidi e fitofarmaci (ad esempio antiparassitari, eccetera)

C35 Sostanze infettive

C36 Creosoti

C37 Isocianati, tiocianati

C38 Cianuri organici (ad esempio nitrili, eccetera)

C39 Fenoli; composti fenolati

C40 Solventi alogenati

C41 Solventi organici non alogenati

C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43 Composti aromatici; composti organici policiclici ed eterociclici

C44 Ammine alifatiche

C45 Ammine aromatiche

C46 Eteri

C47 Sostanze con caratteristiche esplosive, escluse quelle indicate in altri punti del presente allegato

C48 *Composti organici dello zolfo*

C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorurate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti menzionati indicati nel presente allegato

ALLEGATO 6.
(v. articolo 2)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 **Esplosivo:** sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 **Comburente:** sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A **Facilmente infiammabile:** sostanze e preparati

allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

solidi, che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione o

gassosi, che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B **Infiammabile:** sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;

H4 **Irritante:** sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 **Nocivo:** sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi di gravità limitata;

H6 **Tossico:** sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 **Cancerogeno:** sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 **Corrosivo:** sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 **Infettivo:** sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine di cui si sappia o si abbiano buoni motivi per ritenere che provochino malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 **Teratogeno:** sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 **Mutageno:** sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze o preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido sprigionino un gas tossico o molto tossico;

H13 Suscettibile, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione che possieda una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 **Ecotossico:** sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.